



## QUESITO

Facendo Riferimento al D.Lgs. 36/2021 che ha introdotto novità in merito alla disciplina sportiva, in particolare l'art. 33 comma 1 prevede l'obbligo dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008. Per tale ragione si richiede l'applicazione degli art. 17, 28, 29.

Il quesito che pongo è il seguente:

- Riguardo un'associazione sportiva con piscina, in cui sono presenti istruttori di nuoto, che annualmente si sottopongono a sorveglianza sanitaria di tipo agonistico. Per tale attività c'è l'obbligo della nomina del medico del lavoro e quindi sottoporre a sorveglianza sanitaria gli istruttori di nuoto pur essendo in possesso di un'idoneità medico sportiva?
- Se sì, dovrebbero sottoporsi a due visite mediche annuali? Una sportiva con medico sportivo e l'altra con medico del lavoro?

## RISPOSTA

[Avv. Elena Chiefa](#)

Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente richiamare le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 ha esteso ai lavoratori sportivi l'applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008. Pertanto, anche le associazioni e le società sportive sono tenute ad adempiere agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Con riferimento agli istruttori di nuoto operanti presso una piscina, la nomina del medico competente non deriva automaticamente dalla loro presenza nell'organizzazione sportiva, ma è subordinata all'esito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008. Qualora vengano individuati rischi per i quali la legge prevede la sorveglianza sanitaria, l'associazione dovrà nominare il medico competente e sottoporre i lavoratori agli accertamenti sanitari previsti.

L'idoneità medico-sportiva eventualmente posseduta dagli istruttori non può essere considerata sostitutiva dell'idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente, in quanto i due accertamenti perseguono finalità differenti. La visita medico-sportiva è finalizzata a verificare l'idoneità alla pratica sportiva, mentre la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 è volta ad accertare la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con i rischi specifici derivanti dalla mansione svolta.

Ne consegue che, qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria, gli istruttori dovranno sottoporsi sia agli accertamenti medico-sportivi richiesti dalla normativa sportiva sia alle visite del medico competente previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



## Conclusione

L' idoneità medico-sportiva non sostituisce la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. Infatti:

- Il Certificato Medico-Sportivo mira a verificare l' idoneità psico-fisica alla pratica sportiva agonistica o non agonistica (D.Lgs. 120/2023). È obbligatorio nella quasi totalità dei casi per l'esercizio dell'attività sportiva in qualità di istruttore di nuoto (es.: se l'istruttore di nuoto svolge esclusivamente attività didattica teorica a bordo vasca senza mai entrare in acqua o fare dimostrazioni fisiche, l'obbligo della visita medico-sportiva potrebbe non sussistere; resterebbe quello del medico competente per il rischio chimico - microclima). Rappresenta la base clinica di partenza, ed è richiesto per i lavoratori sportivi che esercitano l'attività sportiva (D.Lgs. 120/2023).
- L' idoneità alla mansione specifica mira ad accertare l'assenza di controindicazioni ai rischi occupazionali specifici (es. rischio chimico dovuto al cloro e microclima) presenti nel DVR, che richiedono la sorveglianza sanitaria per legge. È subordinata alla presenza di rischi specifici emersi dalla valutazione. Il Medico Competente acquisisce e utilizza i risultati della visita sportiva per formulare il giudizio di idoneità evitando l'inutile duplicazione di esami clinici.

L'obbligo di nominare il medico competente e di sottoporre gli istruttori di nuoto a visita medica dipende esclusivamente dall'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (dall'associazione sportiva). In presenza di rischi specifici normati dal D.Lgs. 81/2008, l'istruttore dovrà pertanto possedere entrambi i giudizi di idoneità.